

Quesito del 11 marzo 2010:

La società (CAPOGRUPPO) possiede la certificazione per costruzione e progettazione fino alla classifica V, mentre la (MANDANTE) possiede la certificazione SOA solo per costruzione, pertanto possiamo partecipare con la nostra SOA, senza associare od individuare il progettista?

Risposta: Si richiama quanto indicato al punto 5.1.1 comma 2 del Disciplinare di Gara: *“I concorrenti devono, inoltre, dimostrare il possesso dei requisiti progettuali di cui al successivo punto 5.3. In caso di mancato possesso dei requisiti progettuali di cui a detto punto, i concorrenti dovranno associare o individuare un progettista in possesso dei requisiti medesimi”*

Il richiamato punto 5.3 del Disciplinare di Gara prevede che *I concorrenti, direttamente (qualora in possesso di specifica attestazione SOA per progettazione ed esecuzione) ovvero associando oppure individuando un progettista qualificato (...) che abbiano eseguito interventi di progettazione analoghi (...) per un importo complessivo pari a 100 mila euro nell'ultimo triennio, presentando (da leggersi dovranno presentare), ai sensi dell'art. 42 comma 1 lett. a) ed e), l'elenco dei principali servizi di progettazione prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, dichiarando (...), l'effettuazione reale della prestazione e specificando i titoli di studio e professionali dei responsabili delle prestazioni dei servizi.*

Qualora dunque il concorrente in possesso di attestazione per progettazione e costruzione per categorie ed importi adeguati ai lavori da assumere, sia anche in grado di dimostrare il possesso dei requisiti progettuali sopra indicati (aver eseguito interventi di progettazione analoghi per un importo complessivo pari a 100 mila euro nell'ultimo triennio, presentando ai sensi dell'art. 42 comma 1 lett. a) ed e) D.Lgs. 163/2006 s.m.i., l'elenco dei principali servizi di progettazione prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, dichiarando in autocertificazione ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 445/2000, l'effettuazione reale della prestazione e specificando i titoli di studio e professionali dei responsabili delle prestazioni dei servizi), non avrà necessità di associare od individuare ulteriori soggetti qualificati per la realizzazione della progettazione.

Quesiti del 11 marzo 2010:

Chiarimenti relativi ai requisiti riportati al punto 5.3) Requisiti relativi alla progettazione:

- 1) La tabella riportante la classe e categoria viene indicata perché il progettista individuato deve possedere tale requisito?

Risposta: L'indicazione della Tabella è relativa alla classe e categoria comprendente i lavori oggetto di progettazione.

Ai sensi del punto 5.3 i concorrenti direttamente ovvero associando o individuando un progettista qualificato dovranno dimostrare di aver eseguito interventi di progettazione analoghi a quello oggetto del Bando per un importo complessivo pari a 100.000 euro nell'ultimo triennio presentando la documentazione richiesta.

- 2) “che abbiano eseguito interventi di progettazione analoghi a quello oggetto del bando di gara, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A 100MILA EURO” ... i 100mila euro

si riferiscono alle parcelle di progettazione?! Oppure all' importo dei lavori per i quali si è svolta la progettazione?

Risposta: L'importo di 100.000 euro si riferisce ai servizi di progettazione.

- 3) Elenco dei principali servizi con l' indicazione degli "importi" "effettuazione reale della prestazione"... Per importi si intendono quelli della progettazione o quelli dell' importo dei lavori per i quali si è prestata la progettazione e di conseguenza indicare poi l' effettuazione della reale prestazione ovvero dell' ammontare della sola progettazione?!!

Risposta: Per "*importi*" si intendono quelli relativi ai servizi di progettazione. Per "*effettuazione reale della prestazione*" si intende la prestazione relativa ai servizi di progettazione .

Quesito del 15 marzo 2010:

A pag. 1 punto 1 lett. a) del Disciplinare di gara, viene indicato che l'importo della progettazione esecutiva è soggetto a ribasso, mentre a pag. 8 del Disciplinare di gara punto 8.3 lett. k) si deve dichiarare che l'importo per svolgere le attività progettuali NON è soggetto a ribasso.

Risposta: L'importo indicato per la progettazione esecutiva è soggetto a ribasso.

La dichiarazione di cui alla lett. k) del punto 8.3 del Disciplinare è pertanto sostituita dalla seguente:
k) dichiara di aver preso atto, anche ai fini della valutazione dell'offerta, e di accettare senza riserva alcuna, l'importo per le prestazioni di ingegneria comprese nell'appalto per svolgere le attività progettuali, secondo le disposizioni normative e quelle specifiche indicate nel Capitolato